

PARTE SECONDA

Gli eventi del 1860

Altri punti di vista

A cura di Rosa Castellaro

INDICE

1. L'immigrazione

Provvedimenti a pro dell'immigrazione veneta, Comitato Politico Veneto Centrale pag. 2

2. La politica anticlericale

2.1 Le leggi Siccardi pag. 5

2.2 La legge Rattazzi pag. 6

2.3 Le persecuzioni dei cattolici secondo "L'Armonia" pag. 10


2.4 L'arresto del parroco di Ronco Canavese pag. 12

2.5 I cattolici e la formula "libera Chiesa in libero Stato" di Cavour di F. Fonzi pag. 14

3. Il rinnovamento di Torino

3.1 Il monumento a Carlo Alberto pag. 15

3.2 L'Aula provvisoria del Parlamento Italiano costruita nel Palazzo Carignano di Ettore Peyron pag. 16



Lo sviluppo di Torino, anni 1860-1861, ASCT

1. L'immigrazione

Provvedimenti a pro dell'immigrazione veneta, Comitato Politico Veneto Centrale

Torino, 4 ottobre 1860

A S. E. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte Camillo Benso di Cavour
Torino

Eccellenza!

Il sapiente discorso letto il 2 corr. da V. E. alla Camera dei Deputati, nel quale si giustifica e si designa la politica nazionale di questo Governo, se conforta i Veneti al bene sperare del pronto allargarsi di questo Regno, e dallo stringersi assieme, in bene ordinata unità d'azione, di tutte le forze vive, materiali e morali, di ventidue milioni d'Italiani, è per essi dolorosa la continuazione di un martirio indescrivibile, del quale potevasi credere meno remota la fine.

Noi non muoviamo lamento per il prolungarsi delle sofferenze dei nostri sventurati paesi, né vorremmo mai che si rovinassero le sorti della patria, per affrettare con arrischiate ed inconsulte imprese la nostra liberazione. La lealtà del Re, la sapienza del suo Governo, l'amore dei confratelli italiani, e la ineluttabile necessità degli eventi, ci assicurano che non appena l'Italia sarà forte, avranno termine il dolore e l'onta della schiavitù dei Veneti. Noi siamo certi che il Governo del re galantuomo, spettatore quotidiano della tortura del Popolo veneto, non è indifferente al nostro soffrire, né oblia la nostra causa, ma vorremmo che mentre matura la sorte della Venezia fossero con generosità e cordiale sollecitudine studiati e attuati que' provvedimenti che potessero in qualche modo alleviare i nostri danni e le nostre sofferenze.

Non invociamo il patrocinio o la mediazione di V. E. per ottenere dall'Austria ordinamenti e modi più civili ed umani nel governo della Venezia: né fra l'Austria e i Veneti niente vi può essere ormai di comune che la violenza e l'avversione. Da quel Governo straniero noi non domandiamo concessioni, non miglorie amministrative; ci è dovere rifuggire sino dall'apparenza di transazioni.

Domandiamo invece da questo Governo cure e provvedimenti straordinari e speciali ad alleviare lo infortunio dei cittadini veneti che sono costretti ad abbandonare il paese nativo, ed a ripararsi in questo libero ed ospitale Stato, che solo può offrire a loro asilo, conforto e soccorso.

Compendieremo nei seguenti articoli i bisogni della emigrazione veneta, e i nostri voti, preghiamo la S. V. a considerarli con cordiale interessamento.

Ordinamento dei Comitati di Soccorso.

1. Il Parlamento ed il Re decretavano a beneficio della Emigrazione italiana, ora ridotta ai Veneti e ai fratelli nostri del Trentino e dell'Istria la somma di £ 300.000. Il Ministro dell'Interno doveva provvedere alla opportuna distribuzione dei soccorsi. Questo Comitato centrale, nelle viste di cooperare coi generosi intendimenti governativi, sentiti i consigli degli uomini più notabili della Emigrazione, si dié premura di elaborare un piano di ordinamento dei Comitati di soccorso, e di formulare un regolamento pratico della più cauta e provvida distribuzione dei sussidi. Il nostro lavoro fu presentato e subordinato ai riflessi del Ministro dell'Interno, ma avemmo lo sconforto di non vedere né seguiti i nostri desideri, né prese altre norme per bene ordinare i soccorsi concessi alla Emigrazione, che continuano ad essere elargiti senza alcun metodo direttivo, e a modo di elemosine, in forma e misura insufficienti ad alleviare le necessità dei bisognosi, ed a impedire la demoralizzazione di chi è ridotto alla condizione dell'accattone. Procedendo a tentone, come finora si è fatto, si terminerà presto lo assegno senza avere portato alla Emigrazione beneficio efficace e decoroso. Noi preghiamo l'E. V. a prendere in seria considerazione questo grave argomento e a far sì che non sia ritardato quell'ordinamento dei Comitati di soccorso che fino da principio era stato promesso ma non fu mai attuato.

Classe eletta dell'Emigrazione.

2. Alla E. V. con lettera del 7 marzo e successivamente al Ministro dell'Interno noi abbiamo rappresentato la triste condizione della classe eletta dell'Emigrazione, che potrebbesi propriamente dire politica, costituita da Magistrati, da Avvocati, Medici, Ingegneri, Impiegati, Possidenti ed altri uomini notabili, fuggiti dal Veneto per sottrarsi alle carcerazioni politiche e alle deportazioni, loro comminate e decretate dal Governo Austriaco. Molti di questi sono onesti padri di famiglia, che traevano la decorosa loro sussistenza dai pubblici impieghi e dall'esercizio delle loro professioni, e che tutto hanno perduto emigrando. Molti sono possidenti che i sequestri ordinati ultimamente dall'Austria hanno ridotto all'indigenza. A questa classe di immigrati non si può offrire l'obolo del quotidiano sussidio che la R.^a Questura od i Comitati di soccorso pagano ai bisognosi. Era nostro pensiero e voto che il Governo potesse provvedere alle necessità di questi uomini onorevoli e benemeriti assumendoli a posti soprannumerari, con modici stipendi, nelle diverse amministrazioni dello Stato, e così preparassasi nel Veneto un discreto numero di buoni ed esperti impiegati, i quali edotti e pratici d'ambidue i sistemi governativi, austriaco ed italiano, presterebbero opera utilissima nei primi tempi della liberazione della Venezia. Questi posti non dovrebbero dispensare per favore e senza severa critica, ma dietro il riconoscimento documentato della capacità, delle attitudini, dei pubblici servigi, e delle benemeritenze patrie dei più noti e distinti. Anche questo nostro voto, finora rimasto sterile desiderio vorremmo mercé l'E. V. esaudito.

Volontari dell'Esercito regio e del Generale Garibaldi.

3. Il dolore della patria serva dello straniero, l'impazienza di libertà e l'attrattiva della eroica impresa del Generale Garibaldi, indussero non pochi volontari a congedarsi dall'esercito regio, o ad abbandonarne illegalmente le file per accorrere in Sicilia. E' probabile che alla annessione delle Due Sicilie a questo Regno restino temporaneamente disoccupate le non poche migliaia di volontari veneti di quell'esercito irregolare. Noi vorremmo che fossero invitati quei giovani ad inserirsi in corpi speciali capitanati dai più distinti e più bene accetti dei loro ufficiali superiori, tenendoli così in pronto per le ulteriori lotte che si dovessero pure incontrare per la liberazione della Venezia. A questi corpi speciali, potrebbero anche essere aggregati que' volontari veneti, e sono parecchie migliaia, che tuttora militano nell'esercito regolare e che diedero testé sì splendida prova di loro valore nella presa di assalto di Monte Pelago ad Ancona, i quali finita la ferma desiderassero la loro licenza dai Reggimenti stanziati. Questa disposizione dovrebbe essere aggiornata all'epoca eventuale del riordinamento dei presenti reggimenti irregolari del Gen. Garibaldi, e dell'esprio delle ferme dei volontari dell'esercito regio.

Arruolamento dei Marini veneti, e arsenalotti.

4. Meritano i riflessi di V. E. anche gli operai arsenalotti veneziani, che il Governo austriaco coll'abbandono quasi totale dell'Arsenale di Venezia priva di lavoro e di pane. Autorizzati riservatamente dal Ministero dell'Interno noi invitammo quei poveri operai a venire a prestare la loro opera negli arsenali marittimi di questo Stato, ma fummo dolenti che riuscissero inutili tutti i nostri uffici e tutte le nostre raccomandazioni affinché l'ammissione di questi operai negli arsenali regi seguisse regolarmente. Non pochi di loro furono ridotti a girovagare oziosi per le piazze e le vie di Genova perché non accettati negli arsenali, e la Questura dovette sovvenirli come emigrati bisognosi. Ciò succedeva mentre dal servizio della R.^a Marina si distraevano marinai per metterli a disposizione degli Arsenali. Questi inconvenienti succedettero perché non si presero a tempo opportuno i necessari concerti fra il Ministro dell'Interno e quello della Marina. La nostra voce restò inefficace, perché inascoltata. La venuta degli operai arsenalotti e degli uomini di mare delle coste italiane della Venezia, dell'Istria e della Dalmazia potrà essere agevolata con molta utilità della R.^a Marina se nei porti dell'Adriatico si istituiranno uffici di

arruolamento e comitati di momentaneo sussidio per quegli operai e marinai che vi capitassero per la via di mare, via meno difficile e men pericolosa di quella di terra.

Nuova emigrazione.

5. Gli aumentati rigori delle autorità politiche e militari nel Veneto, il richiamo sotto le armi dei soldati di terra e di mare, non esclusi quelli della riserva, che si trovavano in congedo temporaneo, e la decretata leva per i nati negli anni 1840, 39-38-37-36, che vuolsi in quest'anno anticipare, provocarono in questi giorni una straordinaria emigrazione, non solo da tutte le Province venete, ma anche dalla remota Istria, nella quale risvegliasi potente il sentimento della nazionalità italiana. Invano una legge sanguinaria e degna di dominio barbaro prescrive alle guardie e pattuglie di confine di arrestare a colpi di fucile l'emigrazione della nostra gioventù; questa si fa strada per ogni via e frammezzo ai più gravi pericoli, e sarebbe ben più numerosa se ai più non mancassero i denari per superare le difficoltà economiche dei clandestini passaggi. Noi richiamiamo la più seria attenzione dell'E. V. sul fatto ormai imponente di questa nuova emigrazione. Noi crediamo che sarebbe cosa impolitica, e per le popolazioni venete dolorosissima, se si respingessero tanti giovani valorosi, aborrenti dal portare le armi contro la propria patria in servizio dell'oppressore straniero e desiderosi di schierarsi sotto la bandiera nazionale del nostro Re. Vi preghiamo di assecondare lo slancio generoso di questi nuovi emigrati e di accettarli nei nuovi battaglioni dei volontari che devono cooperare coll'esercito regolare in caso di guerra. Perciò desideriamo che lunghesso il Mincio ed il Po sia provveduto a facilitare il passaggio di questi giovani, ovviando ai pericoli e ai disastri che pur troppo per alcuni si ebbero già a lamentare nei guadi del Mincio. Replicatamene, e sempre invano, noi invocammo dal Ministro dell'Interno perché a Brescia fosse mantenuto e sovvenuto il Comitato di soccorso della Emigrazione, perché lunghesso il Mincio fossero istituite agenzie filiali del Comitato di Brescia le quali dovessero assistere i pericolanti nei passaggi di quel fiume, e dovessero fornire indumenti a quelli che arrivano nudi alla nostra sponda, e sono costretti a mendicare dai contadini cenci per ricoprirsì. Noi ignoriamo i motivi che indussero il Ministro dell'Interno a rifiutare le sovvenzioni governative allo zelantissimo e benemerito Comitato di soccorso di Brescia e ad omettere i provvedimenti che erano dall'umanità reclamati in aiuto dei poveri emigrati che di notte gettansi a nuoto nel Mincio per guadagnare la nostra sponda, resa purtroppo inospitale. Non valsero a smuoverlo da questa sua indifferenza i casi luttuosi degli annegati nel passaggio del Mincio. Se il Ministro non troverà conveniente incoraggiare l'emigrazione della gioventù italiana d'oltre Mincio, reputiamo però che non possa negarle assistenza e soccorso, e che non gli convenga per dovere di fratellanza e per carità di patria mettere questa gioventù nella dura condizione d'essere forzatamente arruolata nelle file dei nemici del proprio paese e d'essere poi spinta a guerre fratricide. Noi crediamo utile e doveroso che quei giovani debbano essere accolti, assistiti e accettati nei battaglioni dei volontari. Non dubitiamo che V. E. non approvi questi nostri pensieri.

Nuovi battaglioni dei volontari.

6. Per ultimo noi preghiamo l'E.V. a portare la Vostra attenzione sull'ordinamento dei battaglioni dei volontari. La denominazione a questi data di battaglioni di volontari mobilizzati della Guardia Nazionale non ci pare la più opportuna ad allettare i giovani ad arruolarsi. Credesi comunemente che questi battaglioni siano destinati alla riserva e al servizio delle fortezze, e perciò scarsissima è l'affluenza di coscritti. Noi crederemmo che sarebbe meglio accetto e più espressivo il titolo di Battaglione dei Cacciatori volontari Vittorio Emanuele. Altro inconveniente avvertesi nella formazione di questi Battaglioni. Noi siamo persuasi che otterrebbe ottimo effetto e il favore dell'opinione pubblica se gli arruolamenti si facessero in nome del re, e per cura del Governo, indipendentemente da qualsiasi società politica, e pensiamo che l'arruolamento dei volontari dovrebbe essere

fatto da regolari uffici governativi, e affidato in ogni centro principale del Regno a persone bene accette al paese e di particolare fiducia del Governo. Di questo modo ben presto si farebbero numerosi e si ingrosserebbero i battaglioni dei Cacciatori volontari, e dalle Province italiane serve dell'Austria si trarrebbe buon nerbo di soldati, anelanti, col valoroso esercito regio, e coi volontari del Generale Garibaldi, a compiere la santissima impresa della liberazione delle loro contrade e della unificazione della patria comune.

Con piena fiducia e con quella schiettezza che è dovere in uomini leali noi abbiamo esposto a V. E. le condizioni, i bisogni, e i desideri della Emigrazione veneta: voglia l'E.V. prendere in esame le nostre considerazioni e proposte, e sollecitare que' provvedimenti che sono necessari a rendere meno dura e sconsolata la presente sventura dei popoli veneti.

Vi protestiamo la nostra stima rispettosa e la nostra gratitudine.

Il Comitato politico centrale veneto

*Archivio di stato di Torino
Gabinetto Ministero degli Interni- Oggetto Emigrazione*

2. La politica anticlericistica

2.1 Le leggi Siccardi

Presentate dal guardasigilli Giuseppe Siccardi del Ministero Massimo d'Azeglio, furono approvate dal parlamento piemontese e promulgate dal re il 9 aprile 1850. Prevedevano l'abolizione del foro ecclesiastico, del diritto di asilo e delle sanzioni penali per l'inosservanza di alcune feste religiose. Era abolita anche la manomorta, ovvero il divieto di vendere i beni dei conventi e dei capitoli ecclesiastici, che fino ad allora erano stati sottratti alla normale attività economica. Furono finalizzate ad adeguare la legislazione piemontese a quella degli altri stati europei. Suscitarono una vivace reazione nei cattolici, ma posero le basi della futura politica del Regno d'Italia.

Art. 1. Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali e miste di qualunque sorta.

Art. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Art. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato. Per reati nelle dette leggi contemplati essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai tribunali laici senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

Art. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre all'ecclesiastica autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche.

Art. 5. Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d'appello, si osserveranno d'ora innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi. I magistrati d'appello riterranno però la cognizione delle cause che già si trovassero presso essi vertenti in cui emanerà la presente legge.

Art. 6. Rifugiandosi nelle chiese ed in altri luoghi, sino ad ora considerati immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all'autorità giudiziaria per pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale. Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele

necessarie affinché l'esercizio del culto non venga turbato. Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al parroco od al rettore della chiesa in cui l'arresto viene eseguito. Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

Art. 7. Il Governo del re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.

II

Art. unico. Le pene stabilite dalle vigenti leggi per la inosservanza delle feste religiose non si applicheranno che in ordine alle *Domeniche*, ed inoltre alle seguenti feste, in qualunque giorno ricorrono, cioè: di *Natale*, del *Corpo del Signore*, dell'*Ascensione*, della *Natività di Maria Vergine*, dei *Santi Apostoli Pietro e Paolo*, e di *Ognissanti*.

III

Art. unico. Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili, senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. Le donazioni tra vivi e le donazioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Da *Atti del parlamento subalpino. Discussioni della Camera dei Deputati*, marzo 1850

2.2 La legge Rattazzi

La legge che prende il nome dal ministro Rattazzi fu approvata il 29 maggio 1855. Con questa legge vennero aboliti tutti gli ordini religiosi (tra i quali agostiniani, carmelitani, certosini, cistercensi, cappuccini, domenicani, benedettini) privi di utilità sociale, ovvero che «non attendessero alla predicazione, all'educazione, o all'assistenza degli infermi», e ne furono espropriati i conventi. I beni confiscati furono conferiti alla Cassa ecclesiastica, una persona giuridica distinta ed autonoma dallo stato. L'iter di approvazione della legge, proposta dal primo ministro Cavour, fu contrastato sia dall'opposizione parlamentare guidata dal senatore Luigi Nazari di Calabiana, vescovo di Casale, sia dallo stesso re Vittorio Emanuele II.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Cessano di esistere, quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione o all'assistenza degli infermi.

L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con Decreto Reale contemporaneamente alla presente legge.

Art. 2.

Cessano parimenti di esistere come enti morali a fronte della legge civile i Capitoli delle Chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cura d'ordine, od esistenti nelle Città, la cui popolazione oltrepassa 20,600 abitanti.

Art. 3.

Cessano ancora di essere riconosciuti i benefici semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

Sorgendo quistione se un beneficio semplice sia compreso fra quelli colpiti dal presente articolo, essa verrà decisa dai Tribunali.

Art. 4.

I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati negli articoli precedenti verranno applicati alla cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, salve in ordine ai benefici le speciali disposizioni stabilite negli articoli 21 e 22.

L'Amministrazione della cassa, prendendone possesso, procederà ad inventario sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi od amministratori delle case ed i possessori e patroni dei benefizi.

Si farà pure nello stesso inventario un'indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili più preziosi secondo il regolamento che verrà a tal fine stabilito.

Art. 5.

La cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalle Finanze dello Stato.

Art. 6.

L'amministrazione della cassa è affidata al Direttore generale del debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale.

Questo Consiglio sarà composto dello stesso Direttore generale, il quale lo presiederà, dell'Economo generale dei benefizi vacanti, il quale ne sarà membro nato, e di cinque altri membri, nominati dal Re sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici.

Il bilancio, il conto ed i contratti da farsi, saranno deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al Direttore generale suddetto, il quale avrà a tal fine sotto i suoi ordini i funzionari governativi dei vari rami secondo il regolamento che verrà approvato con Decreto Reale, sovra proposta da concertarsi tra il Ministro degli affari ecclesiastici e quello delle finanze.

Art. 7.

Saranno al rimanente applicabili all'amministrazione della cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al Ministro di giustizia ed affari ecclesiastici le attribuzioni conferite da dette leggi al Dicastero dell'interno, ed omesse quelle delle Intendenze generali.

Art. 8.

Una Commissione di sorveglianza composta di tre Senatori e tre Deputati eletti annualmente dalle rispettive Camere, e di tre altri membri nominati dal Re sulla proposta del Ministro di giustizia ed affari ecclesiastici, avrà l'alta ispezione delle operazioni della cassa.

Il Presidente di questa Commissione sarà designato dal Re fra i suoi membri.

La Commissione rassegnerà annualmente al Re una relazione sullo stato della cassa, e sulle operazioni che ebbero luogo entro l'anno. Tale relazione sarà stampata, distribuita alle due Camere e pubblicata nel Giornale ufficiale del Regno.

Art. 9.

I membri attuali delle case contemplate nell'articolo 1.º, i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifizii ora occupati da essi, od in quegli altri chiostri che, sentita l'Amministrazione della cassa ecclesiastica, verranno a tal fine destinati dal Governo, riceveranno dalla cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

Ognuna delle Comunità così composte avrà in godimento insieme all'edifizio di sua residenza, il giardino ed altre dipendenze del medesimo comprese nella clausura.

Art. 10.

Il calcolo della rendita netta per l'effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate anche le spese di manutenzione e ristaurò dei conventi, ed ogni qualunque peso e tributo.

Art. 11.

Quando venissero concentrati insieme i membri di due o più case religiose, l'assegnamento da corrispondersi alla Comunità sarà ragguagliato sulla base stabilita pei membri della casa più agiata.

Non saranno mai concentrati insieme i religiosi d'ordini diversi, o soggetti a diversa regola.

Art. 12.

L'Amministrazione della cassa ecclesiastica potrà aumentare l'assegnamento corrispondente al mantenimento dei laici o converse, quando ciò riconosca consigliato per circostanze di tempo e di luogo, purché non ecceda in alcun caso le lire 560 per ciascun individuo.

Art. 13.

Le singole Comunità potranno, ove d'uopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purché il numero di tali servienti in ciascuno stabilimento non ecceda il terzo dei professi.

Art. 14.

In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando uno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in monastero estero, la quota di mantenimento, dei superstiti nella stessa Comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento fatto alla Comunità non possa mai oltrepassare la somma di lire 709 per ogni professo.

Art. 15.

Quando i religiosi di un ordine colpito dall'articolo 1.° non possono più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la cassa ecclesiastica dovrà, sulla loro istanza, ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vitalizia pensione a carico della cassa medesima, cioè:

Ogni religioso professo

L. 800 se avrà compiuta l'età d'anni	70
» 700 se quella d'anni	60
» 500 se.....	40
» 400 se.....	30
» 240 se avrà meno di anni.....	30

Ogni religiosa professa

L. 800 se avrà compiuti gli anni.....	70
» 700 se	60
» 600 se	50
» 500 se avrà meno di anni.....	50

I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di lire 500, se avranno compiuta l'età di anni 40 di lire 240, se saranno di una età minore.

Art. 16.

Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1.° a fronte delle leggi dello Stato, né anche in riguardo alla questua per le case degli ordini mendicanti.

Art. 17.

Non ostante la disposizione dell'articolo 1.°, i membri delle case religiose le quali cessano di essere riconosciute come enti morali, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi-religiosi secondo le regole del loro istituto.

Art. 18.

Quando un religioso, che appartenga ad un ordine possidente, e sia rimasto nel chiostro in virtù dell'art. 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto a conseguire dalla cassa ecclesiastica un'annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva, al momento della sua uscita, la stia quota individuale dell'assegnamento fatto alla comunità in virtù dello stesso art. 9.

Art. 19.

Nei casi previsti dagli art. 15 e 18, i religiosi che avranno pagato una determinata somma pel loro ingresso nell'ordine, avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui in detti articoli, od una pensione vitalizia, regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età, a norma della tabella annessa alla presente legge.

Art. 20.

I canonici attuali delle collegiate colpite dall'art. 2 riceveranno dalla cassa ecclesiastica, vita durante un'annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all'ente morale della collegiata, con che continuino a soddisfare ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione, che agli individui, e paghino il contributo, di cui all'art. 25. Quando alla collegiata, o ai singoli canonici sia affetta un'abitazione, essi continueranno pure a goderne.

La rendita netta dei beni sarà pure in questo caso desunta dalla media dell'ultimo decennio.

Art. 21.

Gli investiti dei benefizi semplici, contemplati nell'art. 3, godranno, vita durante, dell'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purché continuino pure ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi oltre il contributo di cui all'articolo 25.

Art. 22.

A quelli però fra i canonicati o benefizi, che siano di patronato laicale o misto, si applicheranno le seguenti norme:

La proprietà dei beni si devolgerà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge, se non che nei casi di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico s'intenderà pure devoluta alla cassa ecclesiastica.

Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il Patrono attivo ed il passivo.

Allorché si estinguerà l'usufrutto riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

Cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerà a carico della cassa ecclesiastica, e perciò verrà prelevata a favore di questa una porzione di beni corrispondente all'ammontare, dei pesi stessi. I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni, pagando alla cassa ecclesiastica per l'adempimento dei pesi un capitale equivalente.

Art. 25.

Quando le chiese dei conventi e delle collegiate, od altre annesse ai benefizi dianzi contemplati, non possono più essere uffiziate dai religiosi, canonici o benefiziari cui ne incumbe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto, a spese della cassa ecclesiastica, all'uffiziatura di dette chiese, ed all'adempimento delle fondazioni suddette.

Art. 24.

Le rendite della cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli precedenti, saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza che segue, cioè.

1.° Al pagamento ai parroci delle congrue e supplementi di congrue che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all'anno 1855.

2.° Al pagamento delle somme che saranno necessarie pel clero dell'Isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime.

3.° A migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1,000.

Art. 25.

Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati a favore della cassa ecclesiastica una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

§ 1.° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto, non compreso nei paragrafi seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le L. 1,000, in ragione del 5 per 100|00 sino alle L. 5,000, in ragione del 12 per 100|00 dalle lire 5,000 sino alle 10,000, e finalmente in ragione del 20 per 100|00 sopra ogni reddito netto maggiore.

§ 2.° Benefizi parrocchiali nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le lire 2,000.

§ 3.° Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per 100|00, dalle lire 15,000 fino alle 25,000 in ragione del 10 per 100|00, e finalmente in ragione del 15 per 100|00 per ogni reddito maggiore.

§ 4.° Arcivescovadi e vescovadi in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 50,000 quanto ai primi, e le lire 20,000 rispetto agli altri.

Questa ultima quota di annuo concorso non avrà però luogo se non se a misura che le sedi arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti.

§ 5.° Case religiose d'ambo i sessi non comprese nelle disposizioni dell'art. 1.°, la quota determinata nel §1.° sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi della casa in ragione di annue lire 500 per ogni professore o novizio, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

Sarà consegnato annualmente all'Amministrazione della cassa ecclesiastica il numero degli uni e degli altri.

Art. 26.

La quota di concorso come sovra imposta sarà fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge del 23 maggio 1851.

Art. 27.

Nel caso previsto dall'art. 45, la Commissione di sorveglianza della cassa ecclesiastica proporrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole e specialmente dei collegi nazionali.

I provvedimenti che emaneranno in proposito saranno fatti con Decreti Reali pubblicati nel Giornale ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 29 maggio 1855.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli

U. RATTAZZI

2.3 Le persecuzioni dei cattolici secondo “L’Armonia”

12 febbraio 1860

Persecuzione della Chiesa in Toscana

[...] Gli atti, coi quali i signori Ricasoli e Salvagnoli manomiserò le giurisdizioni e l'indipendenza del potere ecclesiastico in Toscana sono pur troppo noti. [...]

Non sono bastate le offese che per codeste disposizioni si fecero all'organismo vitale della

Chiesa, si passò ancora a dettar legge al Clero nell'esercizio del suo ministero. [...] Si imposero al clero le preghiere della liturgia; ed il ministro Salvagnoli intimò di far recitare la Colletta per *Vittorio, rege nostro electo*, così chiamando la Chiesa a farsi giudice in questioni di alta politica.

Nulla è trascurato perché si scemino ai popoli i mezzi ad avere gli aiuti spirituali. Si vietò ai religiosi, specialmente ai Francescani, di più accettare novizi. Non si risparmiarono le intimidazioni e le minacce più o meno gravi al ceto sacerdotale. Parroci e sacerdoti, tanto secolari che regolari, ogni giorno s'incarcerano; e le spie assediano le chiese per notare, riferire, svisare ogni parola che possa dare appiglio a corroborare la calunnia, a dar pretesto all'angheria. [...]

2 marzo 1860

Maltrattamento del clero nella provincia di Bergamo

[...] Sono parecchi giorni che si trovano ogni mattina affisse, nei luoghi di maggior concorso del più grosso borgo della città di Bergamo, delle scritture colle quali si condanna quando l'uno quando l'altro sacerdote, e si fa segno alle ire dei partiti; e quello che è peggio non si vede la minima provvidenza da parte delle autorità.

Ma se queste sono cose indegne d'un paese che si vanta di civiltà, e che non dovrebbero essere tollerate in uno Stato che ha leggi e governo, sono poco però a confronto di altre angherie e vessazioni che in questi giorni si fanno ai sacerdoti e ai parroci rispettabilissimi e venerandi. Si può dire che questi siano momenti di terrorismo. [...]

Basta un rapporto di qualsiasi persona perché si spicchi un ordine di arresto senza riguardo alcuno. Dappertutto si vedono congiure, e solo ad opera dei sacerdoti più zelanti ed esemplari. Nel giorno 23 del corrente mese, il sacerdote Giovanni Battista Basso di Alzano Maggiore, accusato per alcune semplici parole dette privatamente a una persona, inquisito nella sua casa, appena poté sottrarsi. Un ragguardevole personaggio del paese, presentatosi al R. Governatore a patrocinare a vantaggio del rispettabile sacerdote, coadiutore parrocchiale, si ebbe un rescritto favorevole. Ma il

giorno dopo nell'antisala stessa del R. Governatore, l'ottimo sacerdote venne arrestato da due carabinieri nonostante il rescritto, e tradotto nelle pubbliche carceri, facendolo attraverso la via più frequentata della città.

Nella notte antecedente venivano arrestati e tradotti nelle carceri dei malfattori il sacerdote Sangalli, vice-parroco di santo Stefano, e il parroco di Sotto il Monte, don Eugenio Marinelli. Ma il fatto più doloroso, che ha provocato una generale indignazione, fu l'imprigionamento del rispettabilissimo e venerando sacerdote don Ferdinando Bigini, prevosto di Terno, uomo stimato grandemente in tutta la diocesi, non solo per il suo posto ma altresì per i suoi meriti, per la sua dottrina, virtù, moderazione e prudenza. Questa cattura venne eseguita il giorno 21 di febbraio, in piena luce del giorno. [...]

13 maggio 1860

L'arresto del Vicario della Diocesi di Bologna

[...] Stamane, 13, questo signor Intendente, perché non si è potuto riuscire nel suo intento di avere l'assistenza del Capitolo di S. Petronio alla Messa che si voleva celebrare per la festa dello Statuto, sapete che ha fatto? Ha fatto mettere in carcere il nostro buono e dotto Monsignor Ratta, Vicario della Diocesi.

Il clero è esacerbato; la molta nobiltà, rimasta fedele ai suoi principi di religione, si addolora sulla manomissione di ogni sacrosanto diritto, il primo dei quali è quello di rispettare la coscienza degli individui; la buona cittadinanza, che tuttora sente la propria dignità, vede di malocchio che un non bolognese sia qui ad imperare, arrestare, incatenare, incarcerare, e adoperi ogni vessazione verso un personaggio stimato tanto dall'universale. [...]

19 maggio 1860

Arrestato il Cardinale Arcivescovo di Pisa

Il telegrafo ci annuncia che presto si vedranno a Torino il Cardinale Arcivescovo di Pisa, e vi sarà trascinato dai carabinieri per rendere ragione de' fatti suoi al conte di Cavour e al dottor Farini.

I Vescovi di Faenza e di Imola e il Vicario di Bologna gemono in prigione; ma questo è poco per un Cardinale di Santa Chiesa. Egli deve abbandonare la sua diocesi e fare il suo ingresso nella capitale della *libera Italia* accompagnato dalla forza pubblica.

Il ministro che testé confessava nella Gazzetta Ufficiale del Regno la sua impotenza riguardo a Garibaldi, si mostra potentissimo rispetto al Cardinale Corsi, e dalle rive dell'Arno lo fa tradurre prigioniero su quelle del Po.

Allargatosi appena il nostro Stato, si accresce il numero dei Vescovi esuli o incarcerati. [...]

Che delitto ha commesso il cardinale Corsi? Finora non si sa: nessun processo gli venne girato contro, nessun tribunale lo ha ancora condannato, e già la pena lo colse e giungerà a Torino come un reo!

24 maggio 1860

[...] L'Eminentissimo Cardinale Corsi è sempre prigioniero a Torino e non si sa che cosa il Ministero vorrà fare di lui. [...]

1 giugno 1860

E' da oltre una settimana che l'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Pisa venne arrestato e tradotto in Torino, dove rimane in carcere aspettando che piaccia al ministero di pronunciare sopra le sue sorti future. [...]

Era naturale che ognuno stesse aspettando che fosse fatto conoscere il delitto onde erasi reso reo il Cardinale di Pisa, e che gli aveva tirato addosso un così grave e strepitoso castigo. Ma finora questa aspettazione venne delusa. [...]

In mancanza di dichiarazioni ufficiali o ufficioso, i giornali che sono in voce di Organi del Governo, hanno additato due colpe di cui l'Eminentissimo Cardinale sarebbe reo, od almeno accusato. La prima colpa è che il Cardinale non andò a ricevere Sua Maestà quando recossi a Pisa. [...] L'altra colpa ascritta dai giornali ministeriali al Cardinale Corsi è che esso sia il capo dell'opposizione che l'Episcopato dell'Italia Centrale fa al Governo, e che da lui emanassero gli ordini a tutti i vescovi di non presentarsi al ricevimento del Sovrano e di proibire al clero di fare la festa allo Statuto. [...]

2.4 L'arresto del parroco di Ronco Canavese

A.

Carabinieri reali

Processo verbale di denuncia contro il Sig. Don Vesco Parroco di Ronco per minacce fatte nel sacro tempio ai suoi Parrocchiani

L'anno del Signore milleottocentocinquantadue ed alli cinque del mese di luglio e verso le ore undici antimeridiane in Pont Canavese.

L'infrascritto Luogotenente Giosué Colombo Comandante la Luogotenenza di Cuornè dichiara che venuto a cognizione della voce pubblica in questo Borgo di residenza che il Sig. Don Vesco ill. Parroco in Comune di Ronco (Pont Canavese), nelle ore mattutine dei giorni 27 e 29 giugno, mentre la maggior parte di quella popolazione trovata raccolta in quella Chiesa Parrocchiale per ascoltare la Santa messa e spiegazione del Sermone, esso Parroco dal pergamo minacciava di scomunica nonché di privazione dei conforti della religione in caso di malattia ed interramenti nella sabbia del torrente Soana, tutti quei suoi parrocchiani che si sarebbero rifiutati di firmare una sua petizione da inoltrarsi al Parlamento per la non adozione della Legge del Matrimonio civile perché contraria alla religione dello Stato e tendente a far diventare tutti Barbeta protestanti, e subito dopo ultimate le funzioni, esso prete portavasi sulla porta d'entrata della Parrocchia e di mano in mano che il popolame usciva dal tempio faceva firmare la petizione ai più credenti, invitando in sua casa i titubanti per viemeglio persuaderli e tirarli al suo partito.

Siccome le suesposte vociferazioni davano luogo a mormorazioni e commenti, mi determinarono a trasferirmi in Comune di Pont vestito del proprio mio uniforme, ove abboccatomi nell'ora e giorno retro indicati con una persona di fede e pubblico funzionario dello stesso Comune di Ronco il quale mi accertava essere vere e positive le minacce retro esposte proferite dal pergamo nei giorni 27 e 28 giugno da quel Reverendo parroco don Vesco, e ciò per troppo zelo di aderenza ad una Circolare emanata da Monsignor Vescovo di Ivrea a tutti i parroci nella Diocesi.

Siccome il modo minacciante fruiiva al Parroco di Ronco don Vesco quaranta e più firme alla sua petizione ostile alla Legge sul matrimonio civile ed il suo procedere aizzante mise in uno stato di apprensione quei insaccanti Parrocchiani, non solo ma a far luogo a mormorazioni per parte di circonvicini Paesi, ed essere tutto ciò in opposizione alle vigenti Leggi, mi trovo in obbligo, quale

ufficiale di Polizia Giudiziaria, ed a tenore dell'art. 1 della Legge 14 ottobre 1851 n.1301, di denunciare col presente processo verbale il ridetto contravvenente Parroco don Vesco all'avvocato fiscale per quelle disposizioni che ravviserà del caso, mentre pari copia la rassegna ai nostri Signori Superiori.

Fatto e chiuso in Cuorné, mi sottoscrivo

Giosué Colombo Luogotenente

B.

Tribunale di Prima Cognizione di Ivrea – Ufficio dell'Avvocato Fiscale

REQUISITORIA

L'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prima Cognizione di Ivrea,

Visto il Verbale del Sig. Luogotenente Comandante dei Carabinieri Reali in Cuorné, in data 5 corrente, l'Informativa del Sig. Giudice di Pont del 16 dello stesso mese ed altri documenti ivi annessi da cui risulterebbe contro il Sig. Don Giacomo Vesco parroco di Ronco, di Giacomo Nigro Degregori parroco di Sparone e contro il sig. Arciprete Parroco di Vico, l'incolpazione del Reato previsto dall'art. 200 del Codice penale per avere allo scopo di procurarsi delle firme ad una petizione tendente a far nuova opposizione alla proposta nuova legge del Matrimonio Civile, usati mezzi diretti ad eccitare lo sprezzo e il malcontento contro il R. Governo di S. M. attribuendogli falsamente con pubblici discorsi l'intento non solo di far approvare una legge eretica, siccome avente progetto di togliere il Sacramento del matrimonio, ma di voler anche promuovere l'abbandono della religione cattolica

Visto l'articolo 200 precitato del Codice penale

Richiede si proceda nelle solite vie legali a tutte le relative informazioni e specialmente si sentano sui luoghi già indicati e in quelli che si possono ancora indicare procedendo ad informazioni distinte e separate per ciascuno delli sunnominati parroci a cui si riferiscono i fatti sovra tenorizzati.

Dall'ufficio, il 21 luglio 1852

L'Avvocato Fiscale

C.

Tribunale di Prima Cognizione di Ivrea – Ufficio dell'Avvocato Fiscale

REQUISITORIA PER LA CATTURA

Noi, Avvocato Fiscale presso il Tribunale di prima cognizione di Ivrea

Visto il procedimento istruttorio contro il nominato don Giacomo Vesco, parroco di Ronco, incolpato del reato previsto dall'art. 200 del Codice penale


Attesoché contro il medesimo emergono sufficienti riscontri ch'egli siasi reso colpevole d'un reato punito con pene criminali,

Visto l'art. 179 del Codice di procedura criminale

Richiediamo il signor Giudice Istruttore di spiccare contro il detto don Giacomo Vesco mandato di cattura.

Dall'ufficio, il 3 dicembre 1852

ASTO, Corte d'Appello di Torino, Processi Politici sec. XIX, Reati Politici, Num. 79-88b-5



ASTO, Corte d'Appello di Torino, Processi Politici sec. XIX, Reati Politici, Num. 79-88b-5

2.5 I cattolici e la formula “libera Chiesa in libero Stato” di Cavour di Fausto Fonzi

Se la politica anticlericale di Massimo d'Azeglio, dettata da pratico empirismo, ebbe ancora larghi appoggi e simpatie in ambienti cattolici ostili agli antichi privilegi e alle ingerenze clericali, già il dottrinarismo laicista, che ispirava Cavour, raffreddò la fiducia di molti cattolici piemontesi, italiani e stranieri, per le istituzioni parlamentari e il movimento nazionale. Cavour aveva del resto calcolato anche questo rischio e l'aveva deliberatamente affrontato, perché voleva soprattutto ottenere l'adesione dei democratici unitari e delle correnti antipapali europee (principalmente inglesi) per l'attuazione di un regime liberale, per l'indipendenza dall'Austria, e per il trionfo dell'egemonia piemontese, poi dell'unità nazionale, in Italia. Ai suoi fini politici, e particolarmente all'acquisizione di Roma, doveva poi servire anche la dottrina separatista con la formula “libera Chiesa in libero Stato”. [...]

Il separatismo, più volte smentito dalla effettiva politica di Cavour e dei suoi successori, non fu generalmente conosciuto, né serenamente valutato dai cattolici d'Italia e d'oltralpe, che spesso lo giudicarono solo come un contingente e opportunistico strumento di fini antipapali e anticattolici. Tanti ecclesiastici e laici, già favorevoli allo Statuto e al regime costituzionale, parteciparono entusiasti anche dopo il 1848 delle passioni patriottiche nazionali, erano infatti sempre più offesi dalla politica ecclesiastica piemontese, dalle modifiche operate dal governo ai risultati elettorali del 1857, dall'unitarismo intransigente e antipapale dei nuovi amici di Cavour. Coll'inasprirsi della situazione e dei rapporti politico-religiosi anche molti cattolici fautori del movimento nazionale, sono portati quindi ad irrigidirsi sempre più su posizioni clericali d'intransigenza contro lo stato liberale. Questo appare ai cattolici, secondo la prosa del Taparelli [*il padre gesuita Luigi Taparelli D'Azeglio, fratello di Massimo d'Azeglio*], come fonte di “centralizzazione burocratica” nel “disconoscimento delle unità naturali, della famiglia, dei comuni”, e la Patria si presenta come “il centro fazioso e settario, al cui trionfo l'uomo è dedicato anima e corpo; patria diventa il partito; il

nuovo idolo è lo Stato, meccanismo freddo, rigido, sempre irresistibile, sempre assoluto, sempre irresponsabile”.

Molti fedeli, vittime spesso di una propaganda semplicistica e ingiusta, sono impressionati dalla crescenti passioni per lo Stato-nazione (al quale, come a valore assoluto e supremo, si trasferisce la stessa terminologia religiosa), dall'affermazione della sovranità popolare come superiore alle stesse leggi divine, dall'indifferentismo naturalistico spesso considerato come unica base filosofica del liberalismo politico, e si domandano davvero se il “diritto nazionale” all'indipendenza e all'unità debba precedere ogni considerazione religiosa, morale, universale, e possa giustificare in ogni caso la propagazione dell'odio e la provocazione di guerre, insurrezioni, attentati, per la distruzione di Stati supernazionali o per la lotta contro sovrani assoluti o costituzionali.

In alcuni ambienti cattolici vi è la diffidenza sia verso quanti partecipano al Risorgimento come al momento italiano della rivoluzione universale di opposizione religioso-filosofica al cristianesimo cattolico, sia verso i fautori di un'imposizione della politica sulla religione, del particolarismo nazionale sull'universalismo cristiano, con aspirazioni pure alla creazione di una chiesa nazionale fiancheggiante il movimento politico italiano. Tutto ciò in molti suscitò solo delle perplessità e incertezze, ma in alcuni provocò un atteggiamento di ostilità verso i partiti e i governi liberali.

Si manifestò quindi un movimento di opposizione cattolica, dapprima confuso nel fronte reazionario, ma poi sempre più distinto dalle schiere nostalgiche dei legittimisti; un movimento promosso da ecclesiastici, ma pure, in sempre maggior numero, da laici chiamati a partecipare alla difesa della chiesa e dell'indipendenza papale di Pio IX soprattutto negli ultimi anni del suo pontificato. [...]

Da: Fausto Fonzi, *Stato e Chiesa*, in *Nuove questioni di storia del Risorgimento italiano*, Marzorati Editore, Milano, 1969, pp. 327-329

3. Il rinnovamento di Torino

3.1 Il monumento a Carlo Alberto

di Maurizio Lupo

L'idea di un monumento a Carlo Alberto risale al 1847 a seguito dell'entusiasmo suscitato dalla concessione delle riforme; le vicende della prima Guerra d'Indipendenza ne rallentarono però le sottoscrizioni e il monumento, opera dello scultore torinese Carlo Marochetti, poté essere inaugurato solo nel 1861. Un cronista del nostro tempo ricostruisce in questo modo le vicende legate a quel monumento:

Erano “Highlander” scozzesi i quattro militari che nel 1855, vestiti da soldati piemontesi, prestarono i loro corpi e volti alla creatività dello scultore Carlo Marochetti. Li utilizzò come modelli, per realizzare il bersagliere, il granatiere, l'artigliere e il cavalleggero che dal 21 luglio 1861 fanno da sentinella al monumento a Carlo Alberto, nell'omonima piazza.

E' una storia che parla della “parsimonia” sabauda e dell'iracondo carattere dello scultore. La racconta il conte Stanislao Grimaldi del Poggetto, nei suoi “Ricordi di un ufficiale dell'antico esercito sardo”, pubblicati nel 1891 dalla Tipografia San Giuseppe, del collegio Artigianelli, in corso Palestro 14.

Grimaldi, un militare con spiccato talento da artista, era famoso all'epoca per aver realizzato su incarico di Massimo d'Azeglio i disegni degli “Atti eroici” dell'armata piemontese, durante la prima guerra d'Indipendenza. Erano stati pubblicati per volontà di Vittorio Emanuele II, che voleva

con questa operazione di propaganda evidenziare che il conflitto combattuto dal padre Carlo Alberto era stato perso a causa delle preponderanti forze austriache e non per mancanza di coraggio.

Così nella tarda primavera del 1855 Grimaldi ricevette un nuovo incarico dal generale Alfonso La Marmora. Doveva recarsi a Londra, dove lavorava lo scultore Carlo Marochetti. Torino aveva già apprezzato il suo monumento a Emanuele Filiberto, il “Caval’ d brons” di piazza San Carlo. E il Re pertanto gli aveva affidato un’altra opera: il bronzo equestre che avrebbe dovuto celebrare Carlo Alberto. Marochetti concepì una statua a cavallo, sovrastante quattro soldati sabaudi. Per raffigurarli chiese a Torino di inviargli quattro modelli. Ma le spese per la loro trasferta furono considerate eccessive. Si preferì inviare a Marochetti il solo Grimaldi del Poggetto, con una cassa contenente le divise sabaude che avrebbero fatto indossare a modelli londinesi.

Quando Grimaldi incontrò lo scultore, la statua di Carlo Alberto era già in gran parte definita, come pure la figura del bersagliere. “Aveva una mossa teatrale – ricorda Grimaldi – e nell’aspetto qualche cosa tra il volontario e il pirata, una bella testa d’Antinoo [*compagno, dall’aspetto bellissimo, e prematuramente morto, dell’imperatore Adriano, da lui fatto celebrare in una molteplicità di statue*] o d’Apollo, con capigliatura inanellata e cappello molle alla Hernani [*eroe romantico protagonista di un dramma di Victor Hugo*]. Era bello, troppo bello, ma era tutt’altro che un bersagliere.

Ma Marochetti si aspettava elogi: “Ebbene, che cosa ne dite? E’ bello, il mio bersagliere, n’è vero? Guardate quella testa, eh, che figura! Ho copiato un magnifico italiano, che abita qui a Londra”.

“Ah sì – chiese scherzando Grimaldi – è per caso un tenore del Teatro della Regina?” L’effetto della battuta fu violento. Marochetti avvampò: “Ah, così il mio soldato somiglia a un tenore da teatro?” Grimaldi cercò di spiegare: “Quella figura ha più del teatrante che del bersagliere. Quella tenuta di fantasia, quei tratti avvenenti, quella posa aggraziata non sono quelle di un soldato che ha fatto la guerra; i nostri bersaglieri sono meno belli di quell’italiano. Sono piemontesi, hanno qualche cosa più di maschio ed energico nella fisionomia e nelle fattezze”. A quelle parole Marochetti non ci vide più dall’ira. Preso un martello, si scagliò contro la statua gridando: “Ah, è un tenore! Una faccia da teatrante!” E giù botte sulla statua, finché la testa andò in pezzi.

Poi congedò con stizza Marochetti. Lo richiamò solo il giorno dopo, per scusarsi. Insieme ebbero un’idea. Su proposta di Grimaldi, andarono nelle caserme di Londra a cercare militari che avessero un viso adatto ad impersonare duri soldati piemontesi. Trovarono quattro scozzesi. La loro fierezza venne fusa nel bronzo, che ancora li ricorda in piazza Carlo Alberto.

Da “La Stampa” 9 novembre 2009

3.2 L’Aula provvisoria del Parlamento Italiano costruita nel Palazzo Carignano

di Ettore Peyron

Se si chiedesse ad un cittadino di Cavour o ad un deputato del Parlamento Italiano che cosa centra la cella campanaria del campanile della bella Chiesa parrocchiale di Cavour con l’aula del Parlamento nel palazzo di Montecitorio in Roma probabilmente proverebbe un qualche imbarazzo nel rispondere, o meglio penserebbe d’essere preso in giro.

In realtà il fatto che il signore feudale della ridente cittadina piemontese sia anche il principale artefice dell’unità d’Italia, che l’ingegnere che fu il progettista delle sue più importanti opere pubbliche avesse casa a Cavour, che il cortile di Palazzo Carignano in Torino, sede dei Savoia regnanti, fosse identico al cortile del Palazzo della Segnatura apostolica sottratto al Papa dal nuovo Re d’Italia Vittorio Emanuele II in Roma a piazza Montecitorio, che esistesse un rapporto di reciproca stima tra il santo e fattivo Parroco di Cavour mons. Vignolo ed il ridetto ingegnere, porta alla conclusione che un rapporto esiste, ed anche piuttosto stretto.

Le quattro eleganti arcate della cella campanaria del campanile della parrocchia costruito nel 1862 dal Peyron, sono infatti la riproduzione delle arcate delle amplissime gallerie del pubblico dell'Aula provvisoria del Parlamento Italiano fatto costruire dal primo ministro Conte Camillo Benso dei Marchesi di Cavour nel cortile del palazzo Carignano nel 1860-1861, perché l'Aula del Parlamento Subalpino sita nel salone centrale del palazzo stesso era ormai insufficiente a contenere i 443 deputati dell'Italia unita.

Incaricato dell'opera l'Ing. Amedeo Peyron, architetto ufficiale della Camera, che aveva già dato prova delle sue capacità tecniche saldando con cerchioni di ferro rovente le evidenti fessure della richiamata prima aula, e che in soli tre mesi dall'ottobre 1860 al gennaio 1861 compì la splendida opera onde il 18 febbraio si potesse svolgere la prima storica seduta ed il 14 marzo 1861 potesse essere dichiarata l'Unità d'Italia e Vittorio Emanuele II proclamato il primo Re d'Italia.

Il fatto che la Capitale d'Italia fosse nel 1865 spostata prima a Firenze e poi nel 1870 a Roma indusse la necessità di creare la nuova sede della Camera dei deputati; ed il progetto dell'aula di Torino ben si attagliava alle caratteristiche del scelto Palazzo di Montecitorio; onde tutti i disegni originali, e gli stessi cartoni in grandezza naturale riproducenti le fattezze dei particolari dell'opera di Torino furono utilizzati per la costruzione della nuova opera nella nuova Capitale d'Italia, che risultò una vera fotocopia in muratura della costruzione in legno e ferro di Torino.

La stima di mons. Vignolo per Peyron e l'amore di quest'ultimo per il paese di Cavour fecero il resto, con la costruzione del nuovo campanile e la ristrutturazione di tutta la parrocchia di S. Lorenzo con il bel soffitto a cassettoni riprodotto il soffitto della Basilica romana dedicata allo stesso Santo.

Aneddoto curioso è che, pur avendo il Governo italiano in carica richiesto direttamente l'ing. Peyron dell'esecuzione dell'opera con promessa oltre che di lauto compenso della nomina a Senatore, i lavori a Roma dell'Aula parlamentare di Montecitorio furono diretti dal giovane collaboratore del Peyron l'ing. Paolo Comotto, e non dallo stesso, in quanto se massima era la stima dell'ingegnere cattolicissimo per le straordinarie capacità tecniche ed economiche del Cavour, minore era l'apprezzamento per la sua politica anticlericale che portò i suoi successori a rubare Roma ed il palazzo di Montecitorio al Papa.

La Camera dei deputati in Roma venne robustamente ristrutturata nel 1818 dall'architetto Basile che ritoccò anche i nostri finestroni della balconata del pubblico, però comunque essa nelle sue fattezze anche oggi presenta strettissime identità con l'aula di Torino, smantellata dopo il 1865.

Chi era adunque l'ingegnere Amedeo Peyron e quali furono i suoi amplissimi rapporti di collaborazione con Camillo Cavour?

Amedeo Peyron nasce a Vercelli dal torinesissimo Prospero Peyron (1784-1859), ispettore del Demanio piemontese che qui e poi a Pallanza era stato trasferito dal Re a titolo di punizione per il suo coinvolgimento nei moti del 1821. Prospero è fratello del grande filologo Amedeo Peyron (1785-1870) che con il nipote omonimo frequenterà negli ultimi anni di vita la comune casa di Cavour.

Allievo del grande matematico e Presidente della Accademia delle Scienze di Torino Giovanni Plana (1781-1864) si laurea a Torino in Ingegneria civile ed Architettura; si specializza quindi in ingegneria ferroviaria.

Egli costruirà infatti gran parte della rete ferroviaria piemontese promossa da Cavour (dopo la Torino Genova), che costituirà il presupposto strutturale del grande sviluppo economico del Regno nel secondo ottocento; così la Torino Savona nel 1853, la Torino Susa nel 1854, la Torino Chivasso Ivrea (le truppe di Napoleone III vengono trasportate da Susa a Chivasso per la 2° guerra di indipendenza nel 1859) e la Torino Lanzo Ceres negli anni 1856 - 1859; dopo la morte dello statista che aveva dato impulso al traforo del Frejus, la ferrovia Bussoleno Modane nel 1871; Peyron è consulente degli ingegneri traforatori Grandis, Grattoni e Sommeiller. Due gallerie sono intestate al Peyron, una su quest'ultima tratta, un'altra sulla Torino Savona.

In totale Cavour fa costruire 850 chilometri di ferrovie.

Cavour conobbe il giovane ingegnere ventunenne quando questi vinse il concorso per erigere la tribuna d'onore in Piazza San Carlo per le celebrazioni in occasione delle nozze del Principe Vittorio Emanuele con Maria Adelaide arciduchessa d'Austria il 12/04/1842.

Nel 1850 Peyron è consulente di Cavour, nel suo primo Ministero e come Ministro dell'agricoltura, nella costruzione del Canale (detto poi Cavour) per irrigare le risaie del vercellese; sarà poi consulente dello stesso marchese De Lesseps per il Canale di Suez.

Nel 1857, come già detto, procedette al restauro della volta e delle pareti della sala del Parlamento Subalpino in Palazzo Carignano gravemente lesionate da fratture cospicue che minacciavano l'edificio, che egli saldò con una cintura di cerchioni di ferro scaldati con un grande falò nella sala, i quali raffreddandosi, si ritrassero facendo rinchiudere e combaciare le fessure. La precisione ed efficacia dell'operazione entusiasmò il Cavour che lo nominò Architetto della Camera, con i successivi incarichi nel Palazzo. Egli quindi aumentò il numero dei seggi dagli iniziali 204 fino a 300 inserendo degli spicchi in tutti gli spazi possibili (come ancora oggi si può notare) al fine di ospitare i deputati degli Stati via via annessi al Regno. Essa cessava di funzionare con la seduta del 30 aprile 1859; ora per ospitare i deputati di tutta l'Italia unita ci voleva ben altra struttura.

Quando infatti nel 1860 l'unità del paese era compiuta (nel 1859 erano state annesse l'Emilia, le Legazioni e la Toscana; nel 1860 l'Umbria, le Marche e il Regno delle due Sicilie; mancava solo Roma) e la legge elettorale a collegi uninominali comportava la nomina di 443 deputati, il Presidente del Consiglio Cavour, oltre a indire il concorso per la costruzione della grande ala del Palazzo prospiciente l'attuale Piazza Carlo Alberto (che fu poi eseguita dagli architetti Ferri e Bollati dal 1864 al 1871 e mai utilizzata come aula parlamentare) bandì concorso per costruire una grande Aula provvisoria nel cortile di palazzo Carignano e l'Ing. Peyron fu il vincitore prescelto (concorrevano gli architetti Panizza, Antonelli, Bollati, Ferri ed altri).

Il Peyron, dopo un istante di riflessione, accettava e si accingeva di gran lena all'importante lavoro commessogli nei termini alquanto brevi di soli tre mesi, dovendo l'opera ultimata essere consegnata a fine gennaio 1861. Infatti già il 18 febbraio (al Senato il 26 febbraio) 1861 si inaugurava la sessione, che pochi giorni dopo il 14 marzo proprio in quest'Aula Provvisoria proclamava Vittorio Emanuele II Re d'Italia.

Con la lettera di incarico del 27 ottobre 1860 si precisava che tale edificio doveva contenere *“600 stalli per deputati nonché tribune pubbliche per un numero di 450 persone. Dovrà essere costruita in modo che possa servire alla seduta Reale d'apertura del Parlamento e sebbene non debba servire che provvisoriamente dovrà essere elegante e adorna in modo degno della sua destinazione. Dovendo essa servire specialmente d'inverno bisognerà aver cura di fornirla di tutti gli apparecchi necessari perché possa essere riscaldata, avvertendo diligentemente a che sia in pari tempo garantita contro i pericoli d'incendio”*.

Il progetto si ispirava al grande salone da ballo del Guarini (contenente ora l'aula del Parlamento subalpino) con il grande timpano dotato di grossi finestroni e prevedeva un'opera in ferro, vetro e legno. La struttura in ferro innovativa per l'epoca culminava con una grande cupola dotata di ampie vetrate, costituente un luminosissimo lucernario, mentre il corpo era interamente in legno. I seggi erano di velluto azzurro. Due navi giunte nel porto di Genova fornirono il materiale di ferro e legname (legnami di larice della Stiria e ferri cilindrici dell'Inghilterra).

Peyron chiamava parecchi collaboratori e artigiani, lavorando giorno e notte senza tregua e concedendosi solo brevissime ore per l'indispensabile riposo. L'ossatura fu del carpentiere Carrera; le parti architettoniche in rilievo del Cav. Moncalvo; le pitture del pittore Serena; il telegrafo del sig. Roy di Ginevra; il calorifero del sig. Zanna; lo stucco del sig. Loro. Sono suoi assistenti e collaboratori l'Ing. Alessandro Albert e l'Ing. Paolo Comotto. Onde accelerare i tempi, in loco si costruì solo l'intelaiatura mentre le altre parti, che qui vennero poi composte, furono costruite nei singoli laboratori artigianali. La spesa complessiva fu di mezzo milione di lire.

L'opera come risulta dai giornali dell'epoca fu splendida e lodata in tutta Europa; nonché riprodotta in numerose litografie. Si svolgono in essa 5 anni di ricchissima attività parlamentare, crogiuolo dell'intelligenza dei migliori uomini del nostro risorgimento. L'ultima seduta fu del 28 aprile 1865. L'Aula Provvisoria funzionò infatti sino al trasporto della capitale a Firenze (1865) e poi fu demolita e il materiale, soprattutto i disegni particolareggiati, utilizzati a Roma per la costruzione dell'aula di Montecitorio. Questa riproduce per forma, dimensioni e modalità nei più minuti particolari, l'aula provvisoria di Torino. A Torino restano riportati nella attuale balconata dell'aula guariniana i dipinti a tempera su tela degli stemmi delle Province del Sereno.

Una lapide nell'androne della parte nuova del palazzo ricorda l'opera.

Rifiutata gentilmente con Cavour la nomina a Ministro dei lavori pubblici e poi di Senatore del Regno d'Italia, che comportavano l'iscrizione alla massoneria, fu consigliere comunale di Torino dal 1860 al 1900 e Assessore ai Lavori Pubblici per moltissimi anni.

Fu pure con il fratello Bernardino (1818 – 1903, professore di belle lettere all'Università di Torino, bibliotecario della Nazionale e vicepresidente della Accademia delle Scienze) per molti anni consigliere comunale di Cavour. Tra le altre sue opere il progetto e costruzione del Porto di Catania ed una Chiesa in Nizza marittima con campanile simile al nostro.

Egli fu fondatore e Presidente della Società degli Ingegneri. Fu, con il figlio ing. Prospero, l'ingegnere di fiducia di Don Giovanni Bosco; che spesso venne a Cavour per visitare il suo maestro mons. Dassano e trovare in villa uno dei suoi benefattori.

Morì in veneranda età e piena coscienza a Cavour nel settembre del 1903. Nello stesso anno nasceva il nipote Amedeo (1903-1965) figlio dell'ultimogenito ing. Emanuele (collaboratore del Vicario mons. Arato nell'arricchire la parrocchia di Cavour di due altari e vetrate) che sarà Sindaco di Torino dal 1951 al 1962. Tre decenni prima invece nel 1870 si era spento lo zio e grande filologo Amedeo Peyron (1785-1870).

Sposato con la nobile Rosalia Corsi di Bosnasco ebbe 8 figli: ing. Prospero, Teresa in Pulciano, dott. Filippo, ing. Giuseppe, canonico Zaverio, Maria in Vassallo di Castiglione, Carolina in Buffa di Perrero, ing. Emanuele.

Ettore Peyron *La figura di Amedeo Peyron* (Vercelli 1821- Cavour 1903) *ingegnere di Camillo Cavour* - Lezione del prof. Ettore Peyron, 1 marzo 2009, Salone del Municipio di Cavour